

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI NELL'AMBITO DI MASTER DI**

**I LIVELLO**

**TRA**

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via  
Università 40, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore  
pro tempore Prof. Francesco Mola

**E**

L'ASL Taranto, C.F./ partita IVA 02026690731, con sede legale in Viale Virgilio 31, 74121,  
Taranto (TA) d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante",  
rappresentato da Vito Gregorio Colacicco, nato a Laterza il 02/10/1957

**PREMESSO CHE**

Il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari dell'Università degli  
Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 75 del 14.10.2002 e s.m.i, all'art. 2 prevede che *Il corso per  
il conseguimento del master è comprensivo di attività didattica frontale, di altre forme di studio  
assistito e di didattica interattiva, di un periodo obbligatorio di tirocinio, funzionale per durata e  
modalità di svolgimento agli obiettivi formativi, e della redazione di un progetto o elaborato finale,*  
lo svolgimento di tirocini all'interno del percorso formativo del master è rivolto a realizzare  
momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di prendere contatto con il contesto  
professionale, individuare ed accrescere le opportunità di un proprio inserimento nella  
professione, orientare il compimento del proprio curriculum.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere  
presso le proprie strutture iscritti al Master Interuniversitario di I livello in "Promozione della

salute, sviluppo di comunità e reti operative. Pianificazione, gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della salute e salutogenesi”, coorganizzato con l’Università degli Studi di Perugia, Direttore prof. Paolo Contu, attivato dall’Università degli Studi di Cagliari nell’anno accademico 2023/2024 per lo svolgimento di tirocini in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

#### **ART. 2**

I tirocini non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio il tirocinante, nella sua attività di formazione, è supportato da un tutor dell’Università e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto, che dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- la denominazione del master;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- obiettivi formativi, modalità di svolgimento del tirocinio, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l’accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
- le strutture del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

#### **ART. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

#### **ART. 4**

Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D.M. n. 10.10.1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto promotore.

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

#### **ART. 5**

L'Università, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "Regolamento"), nomina ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, l'Azienda "Responsabile del Trattamento dei dati personali" per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa/o presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con

	autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (nome, cognome, luogo e data di	
	nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, n. telefonico, indirizzo e-mail degli studenti	
	dell'Università degli Studi di Cagliari nonché nome, cognome, n. telefonico e e-mail dei tutor	
	universitari), connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente	
	all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di	
	una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate	
	dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.	
	Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto	
	del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati	
	personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali.	
	Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a	
	riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate.	
	Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato	
	agli "interessati".	
	<b>ART. 6</b>	
	La presente Convenzione durerà fino al termine dell'anno accademico 2024/2025, salvo eventuali	
	proroghe legate all'esigenze didattiche del Master o eventuale disdetta, comunicata per iscritto	
	da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.	
	<b>ART. 7</b>	
	La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n.	
	642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento delle eventuali sanzioni	
	amministrative.	

